

COMEC – BINDER	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	Mod.7.2.04 Vers.0 16/09/2013
----------------	-------------------------------------	------------------------------------

## **1 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura dei componenti di ricambio dei macchinari della società COMEC BINDER S.r.l. (nel seguito per brevità indicata come il Fornitore) con la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

**1. Efficacia delle condizioni generali** - Le presenti condizioni generali sono richiamate nei singoli Ordini; eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.

Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni.

**2. Conferma d'ordine** - Gli Ordini di acquisto, anche qualora negoziati o proposti, si intendono definitivi solo se espressamente da questo accettati e successivamente confermati dal Cliente. Eventuali modifiche apportate dal Fornitore si intendono definitive solo se approvate dal cliente.

**3. Prezzi** - I prezzi contrattuali sono quelli riportati nella Conferma d'Ordine, e si intendono per merce resa come indicato nella stessa.

Eventuali modifiche all'Ordine trasmesso, che venissero richieste dal Cliente successivamente alla Conferma d'Ordine del Fornitore, non avranno valore ed efficacia se non confermate per iscritto dal Fornitore stesso, con l'eventuale precisazione dei nuovi termini di consegna, del prezzo e delle modalità di pagamento.

**4. Termini di consegna** - I termini di consegna sono quelli riportati nella Conferma d'Ordine. Se non diversamente stabilito, i termini di consegna sono da intendersi indicativi e non tassativi ; eventuali ritardi nella consegna non daranno quindi diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere, anche per danni indiretti.

Nei casi in cui la sospensione della fornitura, ovvero la proroga dei termini di consegna, sia dipesa da cause, a qualunque titolo, riferibili al Cliente, il Fornitore potrà rivalersi sul Cliente per il risarcimento dei danni eventualmente patiti .

**5. Consegna** - La consegna si intende, di regola, stabilita Ex-Works (EXW Incoterms 2010) presso lo stabilimento del Fornitore, salvo diverso accordo fra le parti. Qualora la resa fosse Ex-Works (EXW Incoterms 2010) il Fornitore provvederà ad inviare avviso di merce pronta al Cliente; trascorsi 8 (otto) giorni da tale comunicazione, ed in assenza del ritiro della merce, il Fornitore avrà diritto di emettere la fattura con la dicitura “ Merce a disposizione del cliente in deposito presso il ns. Stabilimento “.

**6. Pagamenti** – I pagamenti devono essere effettuati nei termini e nelle modalità previste nella Conferma d'Ordine.

Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti), se non previamente stabilito per iscritto con il Fornitore.

**7. Reclami** - I reclami e/o le contestazioni sulla merce fornita o per eventuali manomissioni od ammanchi dovranno essere perentoriamente segnalati, per iscritto, dal Cliente al Vettore, al momento del ricevimento della merce.

La merce deve essere verificata e controllata all'arrivo per la sua conformità all'Ordine. Discordanze eventuali, riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita, dovranno essere sempre segnalate per

COMEC – BINDER	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	Mod.7.2.04 Vers.0 16/09/2013
----------------	-------------------------------------	------------------------------------

iscritto, anche tramite fax, nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati.

**8. Garanzia** - Il Fornitore garantisce che il materiale impiegato per i propri impianti, nonché per i componenti di ricambio degli stessi, è di qualità; che le sue forniture e prestazioni soddisfano le specifiche pattuite, a condizione che gli impianti stessi ed i componenti che li compongono siano correttamente impiegati.

Per gli impianti opera la garanzia prevista nel relativo contratto di vendita; invece, per i componenti di ricambio, il Fornitore garantisce per difetti di materiale e/o di lavorazione, per un periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data della loro consegna.

La presente garanzia non copre i difetti causati da imperizia o negligenza nell'uso, mancato rispetto delle istruzioni fornite dal Fornitore (specie per quanto attiene all'uso e manutenzione degli impianti e dei componenti di ricambio), uso non conforme rispetto a quello per il quale gli impianti ed i componenti di ricambio sono destinati, sovraccarico, riparazioni e/o manutenzioni operate da soggetti non autorizzati dal Fornitore, sostituzione di singoli componenti degli impianti con componenti non originali, manomissioni o modifiche degli impianti o dei suoi componenti non disposte dal Fornitore o conseguenti a qualsivoglia altra circostanza indipendente dal fatto doloso o colposo di quest'ultimo. La garanzia, inoltre, non opera con riferimento a componenti soggetti ad inevitabile usura o deterioramento nonché per quelli espressamente venduti come "usati".

Il Fornitore declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito manuale di istruzioni e concernenti in particolare le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione degli impianti e dei suoi componenti. Quanto qui previsto opera anche con riferimento ai componenti di ricambio oggetto di fornitura.

Le prestazioni e le qualità promesse degli impianti e dei suoi componenti valgono in presenza dei parametri espressamente comunicati dal Fornitore, anche eventualmente con documenti separati rispetto ai manuali in dotazione al macchinario. Laddove gli impianti non vengano utilizzati correttamente secondo le istruzioni impartite dal Fornitore per il loro funzionamento e manutenzione ovvero in condizioni non conformi a quelle dichiarate all'atto della vendita, le prestazioni e le qualità promesse possono subire degli scostamenti oltre i limiti di tolleranza previsti, con esclusione di ogni e qualsivoglia diritto del Cliente al risarcimento di danni, ad indennizzi o alla risoluzione del contratto stesso.

Il Cliente, ai fini della presente garanzia, è tenuto a denunciare al Fornitore il vizio prontamente, e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla sua conoscenza.

Il Fornitore procederà, a propria discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del componente di ricambio difettoso direttamente presso il Cliente oppure disponendo la restituzione di tale componente, a spese del Cliente, presso il proprio stabilimento in Badoere (TV) e l'invio del componente in sostituzione, sostenendo in tal caso le relative spese.

Il Fornitore non è, infine, responsabile dei danni a cose o a terzi derivanti dall'utilizzo di merce difettosa qualora il Cliente, a seguito della denuncia, non ne abbia comunque immediatamente sospeso l'utilizzo.

**9. Diritto di proprietà:** Le merci rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento delle stesse

**10. Sospensione od annullamento degli ordini** - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare le consegne alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

**11. Legge applicabile. Risoluzione controversie** - Le presenti condizioni generali di vendita ed i singoli ordini sono disciplinate secondo la legge italiana e si ritengono pienamente accettate dal cliente, in assenza di sue opposizioni, entro 8 giorni dall'emissione della conferma d'ordine.

COMEC – BINDER	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	Mod.7.2.04 Vers.0 16/09/2013
----------------	-------------------------------------	------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Cliente le seguenti clausole: 1. (efficacia delle condizioni generali); 4. (termini di consegna); 5. (consegne. passaggio dei rischi); 6. (pagamenti, divieto di sospensione dei pagamenti); 7. (reclami); 8. (garanzia); 9 (diritto di proprietà), 10. (sospensione od annullamento degli ordini); 11. (risoluzione delle controversie).

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso, con espressa esclusione di ogni altro e diverso Foro alternativo.